



Ordinanza municipale concernente le tasse per l'occupazione dell'area pubblica da parte delle imprese per l'installazione di cantieri

del 7 febbraio 2005

Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 107 cpv. 1 lett. c), 176, 179 cpv. 1, 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 95 e 97 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom), 15 lett. i) del Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA),

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina le tasse di occupazione dell'area pubblica da parte delle imprese per l'installazione di cantieri.

Art. 2 Suddivisione

Il territorio del Comune di Lugano è suddiviso in due zone.

- ¹ La zona 1 (centro città) è delimitata da viale Cattori, via Calloni, via Maraini, via S. Gottardo, salita dei Frati, via Massagno, via S. Gottardo, via Zurigo, via Madonnetta, via la Santa, via Bottogno, via Guggirolo, via Pico, piazza Emilio Bossi.
- ² La zona 2 comprende la parte rimanente del territorio comunale.

Art. 3 Ammontare 1

- ¹ Le tasse applicate nelle singole zone sono le seguenti:
 - zona 1: CHF 15.-- al mq
 - zona 2: CHF 13.-- al mqper ogni mese di occupazione o frazione di mese.
- ² Per le strade che sono a confine tra due zone viene applicata la tariffa maggiore su entrambi i lati.

Art. 4 Riduzione

Le tasse di cui all'art. 3 vengono ridotte del 50%, qualora la costruzione di ponteggi o di piattaforme aeree permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare.



Art. 5 Aumento

Le tasse della zona 1 sono aumentate del 50% dopo 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione di occupazione e successivamente dello stesso importo di sei mesi in sei mesi.

Art. 6 Inconvenienti

Qualora gli inconvenienti derivanti al traffico dei pedoni o dei veicoli dovessero richiedere particolari interventi o provvedimenti da parte del Comune o di altre aziende interessate e qualora si verificasse la soppressione di posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico dell'impresa, rispettivamente del richiedente.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Arch. dipl. ETH G. Giudici

A. Zoppi, lic. oec. HSG

Approvata dal Municipio il 7 febbraio 2005.
Pubblicata agli albi comunali dal 14 al 28 febbraio 2005.

Note

- 1 Art. 3 cpv. 1 modificato dal Municipio con ris. del 12 dicembre 2013, esposto agli albi comunali dal 19 dicembre 2013 al 3 gennaio 2014.